

Decreto PNRR e composizione negoziata: obbligo di segnalazione, ma libertà di scelta gestionale

Maddalena Gnudi - Studio Gnudi e Associati

Il decreto PNRR prevede per INPS, Agenzia delle entrate, Agenti della riscossione nuovi obblighi di segnalazione che si introducono nell'ambito della composizione negoziata. Tali obblighi sono diversi da quelli corrispondenti previsti dal Codice della crisi nell'ambito delle misure di allerta e composizione assistita della crisi. Infatti, nel Codice della crisi la segnalazione dei creditori pubblici qualificati può attivare la diversa procedura di composizione assistita davanti a un organismo esterno (l'Organismo di composizione della crisi), dal possibile esito giudiziale in caso di inerzia o inadeguata risposta dell'imprenditore. Mentre nel caso qui descritto la segnalazione è volta ad attivare una situazione di monitoraggio interno della crisi che rimette esclusivamente all'imprenditore la scelta se intraprendere il percorso della composizione negoziata.

Banner_BRAND-UMBRELLA-Green png

Il D.L. n. 118/2021 (**decreto Crisi**) ha introdotto una nuova procedura, volontaria riservata e stragiudiziale, definita "La Composizione negoziata".

A differenza di quella disciplinata dal Titolo II del D.Lgs. n. 14/2021 (**Codice della crisi**), che si basa su **obblighi di segnalazione** della situazione di crisi ad un soggetto esterno all'impresa (l'Organismo di composizione assistita della crisi: OCRI), posti in capo all'organo di controllo, al revisore legale e ai creditori pubblici qualificati (INPS, Agenzia delle entrate, Agenti della riscossione), questo nuovo strumento prevede che l'imprenditore possa, al ricorrere di determinati presupposti, nominare un **professionista** nelle ristrutturazioni.

Tale professionista deve fornire all'imprenditore un **supporto** nelle **trattative** con i creditori e assisterlo nell'**individuazione** delle soluzioni più idonee per il superamento della situazione di difficoltà.

Anche se di natura volontaria, la composizione negoziata può essere attivata su **impulso** dell'**organo di controllo** della società, ove esistente, sul quale grava l'**obbligo di segnalare** all'organo amministrativo il verificarsi dei presupposti che legittimano il ricorso all'istituto, nonché quello di **invitare** lo stesso organo amministrativo a riferire entro un congruo termine circa le iniziative intraprese. In questo caso però, diversamente da quanto previsto dal Codice della crisi, la mancata o inadeguata risposta dell'organo amministrativo non comporta l'attivazione di alcun procedimento esterno all'impresa, né la segnalazione al pubblico ministero circa l'esito negativo del procedimento.

Quali sono i nuovi soggetti obbligati alla segnalazione

Il D.L. n. 152/2021 (**decreto PNRR**) convertito dalla legge n. 233/2021, aggiunge dei nuovi soggetti obbligati alla segnalazione. Tali soggetti sono **creditori pubblici qualificati** che come l'organo di controllo avranno esclusivamente **obblighi** di natura informativa, diretti ad attivare un meccanismo di monitoraggio esclusivamente interno all'impresa, funzionale ad

incentivare gli organi sociali a verificare tempestivamente la situazione di difficoltà in cui si trova l'impresa e a ricorrere alla composizione negoziata della crisi, ove ne ricorrano i presupposti, ferma restando la piena **discrezionalità** delle **scelte gestorie**.

Differenze con le segnalazioni dovute in base al Codice della crisi

Si tratta quindi di obblighi diversi da quelli corrispondenti previsti dall'art. 15 del Codice della crisi, sia con riguardo alla funzione cui sono indirizzati, sia per le **soglie di inadempimento** che ne determinano l'attivazione. In particolare, infatti, l'art 15 del Codice della Crisi prevede che se il debitore, entro novanta giorni dalla ricezione dell'avviso, non avrà estinto o regolarizzato per intero il proprio debito, o non avrà presentato istanza di composizione assistita della crisi o domanda per l'accesso ad una procedura di regolazione della crisi e dell'insolvenza, i Creditori qualificati ne faranno segnalazione all'OCRI. Secondo il **Codice della crisi l'importo si ritiene rilevante:**

a) per l'**Agenzia delle entrate**, quando l'ammontare totale del debito scaduto e non versato per l'imposta sul valore aggiunto, risultante dalla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche di cui all'articolo 21-bis, D.L. n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122/2010, è superiore ai seguenti importi:

- euro 100.000, se il volume di affari risultante dalla dichiarazione relativa all'anno precedente non è superiore ad euro 1.000.000,

- euro 500.000, se il volume di affari risultante dalla dichiarazione relativa all'anno precedente non è superiore ad euro 10.000.000,

- euro 1.000.000 se il volume di affari risultante dalla dichiarazione relativa all'anno precedente è superiore ad euro 10.000.000;

b) per l'**Istituto nazionale della previdenza sociale**, quando il debitore è in ritardo di oltre sei mesi nel versamento di contributi previdenziali di ammontare superiore alla metà di quelli dovuti nell'anno precedente e superiore alla soglia di euro 50.000;

c) per l'**Agente delle entrate Riscossione**, quando la sommatoria dei crediti affidati per la riscossione dopo la data di entrata in vigore del presente codice, autodichiarati o definitivamente accertati e scaduti da oltre novanta giorni superi, per le imprese individuali, la soglia di euro 500.000 e, per le imprese collettive, la soglia di euro 1.000.000.

Banner_articoli_Offerta-Promo-WK png



Importi considerati rilevanti perché scatti l'obbligo di segnalazione

Diversamente il nuovo **art. 30 sexies del decreto PNRR** prevede che la **segnalazione** venga effettuata **solo all'imprenditore** e, ove esistente, all'**organo di controllo**, nella persona del presidente del collegio sindacale in caso di organo collegiale, tramite posta elettronica certificata o, in mancanza, mediante raccomandata con avviso di ricevimento inviata all'indirizzo risultante dall'anagrafe tributaria.

Secondo questo decreto si ritiene **importo rilevante** per fare scattare la segnalazione:

a) per l'**Istituto nazionale della previdenza sociale**, il ritardo di oltre novanta giorni nel versamento di contributi previdenziali di ammontare superiore:

1) per le imprese con lavoratori subordinati e parasubordinati, al 30 per cento di quelli dovuti nell'anno precedente e all'importo di euro 15.000,

2) per le imprese senza lavoratori subordinati e parasubordinati, all'importo di euro 5.000;

b) per l'**Agenzia delle entrate**, l'esistenza di un debito scaduto e non versato relativo all'imposta sul valore aggiunto, risultante dalla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche di cui all'articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, superiore all'importo di euro 5.000;

per l'**Agenzia delle entrate Riscossione**, l'esistenza di crediti affidati per la riscossione, autodichiarati o definitivamente accertati e scaduti da oltre novanta giorni, superiori, per le imprese individuali, all'importo di euro 100.000, per le società di persone, all'importo di euro 200.000 e, per le altre società, all'importo di euro 500.000.

Come segnalato da Assonime, nella **circolare n. 8/2022**: "i ritardi negli adempimenti e le esposizioni debitorie che determinano l'attivazione dei nuovi doveri dei creditori pubblici qualificati siano calibrati in misura inferiore rispetto alle corrispondenti soglie previste dall'articolo 15 del Codice della crisi.

Ciò si giustifica proprio in ragione della diversa funzione che essi assumono nel contesto delle procedure che sono funzionali ad attivare.

Da un lato, infatti, gli obblighi di segnalazione previsti dall'articolo 30 sexies del decreto assolvono a una *funzione esclusivamente informativa* diretta a consentire al debitore di valutare l'opportunità di avviare tempestivamente il percorso della composizione negoziata della crisi, incrementando le possibilità di successo del tentativo di risanamento dell'impresa.

Dall'altro, gli obblighi di segnalazione previsti dal Codice della crisi sono, invece, volti a costringere l'imprenditore ad attivarsi quando la situazione è già grave e ormai prossima all'insolvenza, secondo una logica di tipo inquisitorio che pregiudica le effettive possibilità di recupero dell'impresa e inclina la procedura di allerta e composizione assistita della crisi verso un esito giudiziale.

Anche queste differenze sembrano deporre per un definitivo ripensamento delle disposizioni del Codice della crisi".